

Alcune novità “normative” intervenute recentemente.

PROROGA PARZIALE DEL “**TRIPLO BINARIO**” (O **DOPPIO**, PER COLORO CHE RITENGONO LA EQUIPOLLENZA TRA CARTACEO E PEC):

Con una nota dell’11.12.2024 è stato chiarito che è stato già trasmesso al CSM e al CNF – perché siano resi i pareri obbligatori prescritti dall’art. 87 del d.lgs. n. 150 del 2022 – uno schema di decreto che modifica l’art. 3 del d.m. n. 217 del 2023, prevedendo in sintesi, **per il giudizio di primo grado**, che:

- i) **sino al 31 dicembre 2025, con l’eccezione di cui al numero iv)**, negli uffici della **Procura della Repubblica** e del **Giudice delle indagini preliminari**, il **deposito da parte dei magistrati – salvo che per i procedimenti di archiviazione** – potrà avere luogo anche con modalità non telematiche (c.d. **doppio binario**);
- ii) **sino al 31 dicembre 2025** il deposito di atti **nei procedimenti cautelari, personali e reali, compreso il giudizio innanzi al tribunale del riesame**, potrà avere luogo anche con modalità non telematiche (c.d. **doppio binario**);
- iii) **a decorrere dal 1° gennaio 2025, con l’eccezione di cui al numero iv)**, gli atti del processo saranno depositati **in modalità esclusivamente telematica** nelle fasi dell’udienza preliminare, dei riti speciali (giudizio immediato, abbreviato, patteggiamento e decreto penale di condanna) e del dibattimento;
- iv) **a decorrere dal 1° aprile 2025** gli atti di iscrizione delle **notizie di reato di cui all’art. 335 c.p.p. e gli atti nel rito speciale c.d. “per direttissima”**, saranno depositati **in modalità esclusivamente telematica**.

In definitiva, con la descritta modifica del regolamento ministeriale n. 217 del 2023, sarà possibile assicurare un congruo periodo di sperimentazione del PPT anche nel corso del 2025, **restando l’obbligatorietà dei depositi telematici rinviata – salvo che nelle fasi sopra dettagliatamente descritte durante le indagini preliminari, nonché davanti al GUP e al dibattimento di primo grado – al prossimo 31 dicembre 2025**.

La modifica del regolamento ministeriale (DM n. 217/2023) introduce, quindi, una fase transitoria scaglionata:

- **Fino al 31 dicembre 2025: deposito telematico facoltativo** per **atti di magistrati** nella **fase delle indagini preliminari** e **deposito telematico facoltativo** per **procedimenti cautelari, personali e reali**.
- **Dal 1° gennaio 2025: deposito obbligatorio degli atti relativi all’udienza preliminare, ai riti speciali e al dibattimento**.
- **Dal 1° aprile 2025: deposito esclusivamente telematico per le iscrizioni delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) e per il rito “direttissimo”**.

* * *

Inoltre, con la **Legge Bilancio 2025** ed in materia di **spese di giustizia**:

- è stato modificato l’art. 269 del DPR 115/2002 prevedendosi che:

“Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi”;

- è stato inserito l'**art. 269-bis** "*Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale*" stabilendosi che:

*“Per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del duplicato o della copia informatica di **atti e documenti del procedimento penale**”, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura **€ 25,00** ove avvenga mediante riversamento su strumenti di memorizzazione di massa fisici (chiavette USB, CD, DVD) o di **€ 8,00** ove avvenga mediante trasmissione con modalità telematica (tramite **posta elettronica, posta elettronica certificata o portali**).*

Scompare quindi, in caso di trasmissione telematica, il calcolo del diritto “a pagina” e, soprattutto, non sarà più dovuta la somma di € 327,56 per la copia di supporti CD.

Rimane ferma la possibilità del **rilascio di copia cartacea** secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere.

Buone Feste e Buon anno

Il Coa di Lagonegro